

ECC.MO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Informativa e sunto del ricorso e del ricorso per motivi aggiunti per la notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale nell'interesse del DOTT. LEONARDO AMATO (C.F. MTALRD96H25H501J), nato a Roma il 25 giugno 1996, residente in Roma (00186), a Largo dei Librari n. 85, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Aristide Police (C.F. PLCRTD68E10F839F) e Ilaria Petrangeli (C.F. PTRLR195A51H5L1Q), e con loro elettivamente domiciliato presso i Registri di Giustizia e presso il loro studio in Roma (00198), al Viale Liegi n. 32, i quali, ai sensi dell'art. 136, co. 1, c.p.a., dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC aristidepolice@ordineavvocatiroma.org ed al numero fax 0699291244;

- RICORRENTE -

contro il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato;
nonché contro la COMMISSIONE ESAMINATRICE costituita per il concorso a 400 posti di notaio indetto con D.D. del 13 dicembre 2022, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato;

- RESISTENTI -

nei confronti della DOTT.SSA GRETA MARIA CIOCCARELLI, nata a Sondrio il 24 maggio 1990, residente in Aprica (SO – 23031), alla Via Boaresc 6/B;

-CONTROINTERESSATA-

nel giudizio promosso dinanzi al

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione I

(R.G. n. 10014/2024)

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, ivi compresa la sospensione degli atti impugnati e il rinvio per una nuova valutazione,

in parte qua, del verbale n. 523 del 21 maggio 2024 (**doc. 1**), a firma della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 400 posti di notaio, indetto dal Ministero della giustizia con D.D. del 13 dicembre 2022, nella parte in cui giudica non idonei gli elaborati redatti dal ricorrente e, per quanto di interesse, dell'elenco dei candidati risultati idonei e ammessi alla prova orale, pubblicato il 3 luglio 2024, nella parte in cui non viene ricompreso il ricorrente dott. Leonardo Amato, come pure, della graduatoria definitiva del concorso qualora *medio tempore* approvata; nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente, tra cui i verbali della Commissione esaminatrice nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sui criteri di valutazione;

e per la conseguente condanna

dell'Amministrazione resistente a risarcire il danno subito dall'odierno ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica con il riesame da parte di una diversa Commissione degli elaborati della prova scritta del dott. Amato;

e per l'annullamento,

del D.M. 15 maggio 2025, recante “*Approvazione graduatoria vincitori concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022*”, nonché della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a 400 posti di notaio, indetto dal Ministero della giustizia con D.D. del 13 dicembre 2022, nella parte in cui non viene ricompreso il ricorrente e, ove occorrer possa, dell'Avviso del Ministero della giustizia del 16 maggio 2025, con cui è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori unitamente all'elenco delle sedi, insieme agli atti e ai provvedimenti impugnati con il ricorso in primo grado, quali il verbale n. 523 del 21 maggio 2024, a firma della Commissione esaminatrice del concorso, nella parte in cui giudica non idonei gli elaborati redatti dal ricorrente e, per quanto di interesse, l'elenco dei candidati risultati idonei e ammessi alla prova orale, pubblicato il 3 luglio 2024, nella parte in cui non viene ricompreso il ricorrente dott. Leonardo Amato, come pure, della graduatoria definitiva del concorso

qualora *medio tempore* approvata; nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente, tra cui i verbali della Commissione esaminatrice nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sui criteri di valutazione;

e per la conseguente condanna

dell'Amministrazione resistente a risarcire il danno subito dall'odierno ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica con il riesame da parte di una diversa Commissione degli elaborati della prova scritta del dott. Amato.

FATTO

1. Con D.D. 13 dicembre 2022 veniva indetto il concorso, per esami, a 400 posti di notaio prevedendo al 9 febbraio 2023 il termine ultimo per presentare le domande (“**Concorso**”).

Il 10 gennaio 2023, l'odierno ricorrente presentava la domanda telematica di partecipazione, sostenendo nelle date designate (24, 25 e 26 maggio 2023) le prove scritte consistenti, a norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 166/2006, nella redazione di un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale. Gli elaborati del ricorrente erano contenuti nella busta distinta con il numero 1393.

Nella seduta del 21 maggio 2024, la Commissione correggeva gli elaborati dell'odierno ricorrente, contenuti nella busta n. 1393.

2. All'esito della correzione di tutti e tre gli elaborati, la Commissione, con verbale n. 523 del 21.05.2024 (“**Verbale di inidoneità**”), dichiarava “*non idoneo il candidato*” ai sensi dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006. Il giudizio di inidoneità degli elaborati predisposti dal dott. Amato era riportato nella scheda di valutazione, individuando le insufficienze alle “motivazioni standard” nn. 15, 16 e 17 (Allegato B, del Verbale di inidoneità).

In data 3 luglio 2024, veniva pubblicato l'elenco degli idonei ammessi alle prove orali, in cui non era ricompreso l'odierno ricorrente.

Al fine di poter apprestare un'adeguata tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive, l'odierno ricorrente accedeva al portale del Ministero della giustizia, con lo scopo di estrarne gli atti rilevanti per la proposizione del presente ricorso.

Il giudizio di non idoneità e gli atti indicati in epigrafe in quanto illegittimi ed immediatamente lesivi della posizione giuridica del ricorrente, venivano impugnati con ricorso notificato in data 1° ottobre 2024.

3. Successivamente, essendo stata pubblicata sul sito web del Ministero della giustizia, in data 16 maggio 2025, la graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a 400 posti di notaio, indetto dal Ministero della giustizia con D.D. del 13 dicembre 2022, il Dott. Amato promuoveva ricorso per motivi aggiunti.

Pertanto, la graduatoria dei vincitori, insieme al giudizio di non idoneità e agli ulteriori atti indicati in epigrafe, così come censurati con il ricorso introduttivo, in quanto illegittimi ed immediatamente lesivi della posizione giuridica dell'odierno ricorrente, venivano impugnati per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Con il **primo motivo**, il ricorrente contesta la illegittima disapplicazione dell'autovincolo assunto dalla P.A. in virtù dei criteri di correzione degli elaborati stabiliti nel verbale n. 15 del 26 giugno 2023 dalla stessa Commissione esaminatrice.

In particolare, il percorso logico seguito dalla Commissione, che ha condotto a valutare l'inidoneità degli elaborati dell'odierno ricorrente, non risulta di immediata comprensione, essendosi la stessa limitata a rinviare alla scheda di valutazione di cui all'Allegato B del citato verbale che, tuttavia, riporta delle motivazioni standard del tutto fuorvianti e manifestamente irragionevoli.

Sebbene l'individuazione degli errori durante la correzione degli elaborati nell'ambito del concorso notarile si configura quale espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, si rileva come la giurisprudenza ha chiarito il principio in base al quale anche materie o discipline connotate da un forte

tecnicismo settoriale sono rette da regole e principi che, per quanto elastiche o opinabili, sono pur sempre improntate ad una intrinseca logicità e ad un'intima coerenza, alla quale anche la Pubblica Amministrazione, al pari e, anzi, più di ogni altro soggetto dell'ordinamento in ragione dell'interesse pubblico affidato alla sua cura, non può sottrarsi senza sconfinare nell'errore e, per il vizio che ne consegue, nell'eccesso di potere; pertanto, la cognizione del Giudice amministrativo, non può limitarsi a un sindacato meramente "estrinseco", ma deve consentire e garantire un controllo "*forte*" e "*intrinseco*", che investa nella sua pienezza, non solo le modalità del procedimento valutativo, ma anche l'attendibilità del giudizio espresso dall'organo amministrativo (così, in termini, codesto ecc.mo TAR Lazio-Roma, Sez. I, 14 luglio 2015, n. 9413; cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2015 n. 657, id. 24 maggio 2017, n. 6166).

Per altri versi, il ricorrente evidenzia lo sviamento logico e l'errore di fatto in cui è incorsa la Commissione, configurando una contraddittorietà rilevabile *ictu oculi*.

2. Con il **secondo motivo** di ricorso, il Dott. Amato, fermo quanto esposto *supra*, contesta come il giudizio di inidoneità risulterebbe illegittimo per iniquità nell'applicazione dei criteri di valutazione.

In dettaglio, dopo la presentazione di diverse istanze di accesso, è stato possibile reperire – assieme pure ad altri candidati giudicati inidonei – le prove scritte ed i relativi verbali di 145 candidati, tra cui 20 sono stati confrontati con l'odierno ricorrente.

Dall'analisi degli elaborati dei candidati risultati idonei che si offrono in comparazione, la disparità di giudizio emerge in modo palmare.

Invero, rinviando alle tabelle allegate, risulta opportuno segnalare che alcuni di essi presentano i medesimi (presunti) errori, sia di forma che di merito, rilevati negli elaborati dell'odierno ricorrente dalla Commissione e, nonostante ciò, sono stati ritenuti non rilevanti ai fini di un giudizio di sufficienza e, per altri, addirittura eccellente.

Dunque, risulta di piana evidenza la difformità dei criteri di valutazione applicati e, quindi, la sussistenza del denunciato vizio di eccesso di potere, nelle forme sintomatiche tipiche della disparità di trattamento, dell'irragionevolezza e contraddittorietà.

3. Successivamente, in data 16 maggio 2025, veniva pubblicata sul sito web del Ministero della giustizia la graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a 400 posti di notaio, indetto dal Ministero della giustizia con D.D. del 13 dicembre 2022, avverso la quale il Dott. Amato promuoveva, per i medesimi motivi di diritto esposti sinteticamente *supra*, ricorso per motivi aggiunti, in quanto affetta, *in parte qua*, da illegittimità derivata.

P.Q.M.

Si richiede che il Tribunale adito voglia annullare i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, disporre il riesame da parte di una diversa Commissione degli elaborati della prova scritta del dott. Amato.

*

Si rende noto mediante la presente informativa che:

- con Ordinanza del TAR Lazio – Roma del 14 luglio 2025, n. 13899, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;
- ai fini dell'effettuazione della predetta notifica, è richiesta la pubblicazione sul sito web del Ministero della Giustizia di un avviso contenente un sunto del ricorso e del ricorso per motivi aggiunti, nonché l'elenco dei nominativi dei controinteressati, dando altresì avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione alla suddetta Ordinanza;
- l'Ordinanza prescrive altresì che il Ministero “*non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi*”, **rilasciando a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione e**

assicurando che “*sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato «atti di notifica», dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza*”;

- gli adempimenti prescritti devono essere effettuati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della suddetta Ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. I, del 14 luglio 2025, n. 13899.

Roma, 15 luglio 2025

Prof. Avv. Aristide Police

Avv. Ilaria Petrangeli